

Statuto
dell'ASSOCIAZIONE "DIALOGHI - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI
UTILITÀ SOCIALE (ONLUS)"

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

1. Ai sensi degli articoli 36/38 del Codice Civile, della Legge-Quadro sul volontariato 11/08/91, n. 266, e del D.L. 460/97 è costituita in Marzabotto, l'Associazione "DIALOGHI - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)" (successivamente denominata Associazione), con sede in Marzabotto, via Malfolle, 15 (BO).
2. La durata dell'associazione è illimitata.
3. L'associazione opera prevalentemente nell'ambito della provincia di Bologna e in particolare nei comuni della valle del Reno

Art.2

Scopi e Finalità

1. L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nei settori socio-assistenziale, dell'educazione e della tutela e promozione dei diritti:
 - a- promuovendo o collaborando ad attività di sensibilizzazione sulle problematiche del disagio sociale, specialmente giovanile, e della tutela dei diritti civili con particolare attenzione ai paesi del sud-est del mondo
 - b- promuovendo o collaborando a interventi a favore della riduzione della povertà e del disagio, specialmente giovanile;
 - c- promuovendo o collaborando ad attività rivolte a favorire l'educazione alla pace, alla reciproca conoscenza e all'interscambio di cultura e di esperienze fra popoli diversi;
 - d- promuovendo raccolte di fondi per sostenere e finanziare progetti e interventi in vista delle finalità di cui sopra;
 - e- fornendo i propri servizi ad enti o istituzioni che vogliano avvalersene per la realizzazione di attività nei settori sopra elencati.
3. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.L. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei Soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
 - b- dai contributi di Enti pubblici e altre persone fisiche e giuridiche;
 - c- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
 - d- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
 - e- da liberalità di terzi (privati, aziende, Fondazioni).
 - f- rimborsi derivanti da convenzioni
2. L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art. 4

Membri dell'associazione

1. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. Per l'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, la persona interessata deve:
 - condividere le finalità (art. 2) dell'Associazione;
 - presentare domanda scritta, all'Assemblea dei Soci, in cui indica: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, stato anagrafico, codice fiscale e l'adesione sottoscritta alle finalità (art. 2) del presente Statuto;
2. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
3. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
4. La qualità di socio si perde
 - a - Per recesso
 - b - per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito
 - c - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
 - d - per persistenti violazioni degli obblighi statutari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti
 - e - per mancato adempimento degli impegni assunti, a qualunque titolo, verso l'Associazione.
5. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
7. I Soci che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento delle quote annuali di associazione.

Art. 6

Doveri e diritti dei Soci

1. I soci sono obbligati:
 - a - ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c - a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
 - d - a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. I soci hanno diritto:
 - a - a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b - a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c - ad accedere alle cariche associative;

- d - a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
- e - a poter decidere, sempre, in modo libero e informato, dell'utilizzo dei dati personali in possesso all'Associazione.

Art.7

Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a - l'Assemblea dei Soci;
 - b - il Comitato Direttivo;
 - c - il Presidente;
 - d - il segretario/tesoriere
 - e - Il collegio dei sindaci

Art. 8

L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è formata da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a - approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b - nomina i componenti il Comitato direttivo;
 - c - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d - stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e - delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione;
 - f - si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
 - g - delibera su ogni altro argomento che il Comitato direttivo intendesse sottoporre.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
8. Ciascun socio ha diritto a un voto.

Art. 9

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall'Assemblea dei Soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno dei componenti il comitato decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
3. Al Comitato direttivo spetta di
 - a - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
 - b - predisporre il bilancio
 - c - nominare il Presidente e il Vice-Presidente e il Segretario
 - d - deliberare sulle domande di nuove adesioni
 - e - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci
4. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
5. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
6. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
7. Viene convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art.10

Il Presidente

1. Il Presidente del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Soci è eletto dai Soci del Comitato stesso.
2. Il Presidente del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Soci o, in sua assenza il Vice presidente, è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
3. Presiede le riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
4. Dirige tutta l'attività dell'Associazione e vigila su tutte le attività promosse dalla Associazione stessa. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva
5. Firma la corrispondenza e tutti gli atti dell'ufficio.
6. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, con tutti i poteri e le attribuzioni.

Art. 11

Il Segretario / Tesoriere

1. Il Segretario/Tesoriere viene nominato dal Comitato Direttivo.
2. Compila e conserva i libri dell'Ufficio e di Cassa.

3. Tiene l'inventario dei beni dell'Associazione.
4. Cura la corrispondenza.
5. E' responsabile della regolare tenuta degli atti e dei registri.
6. Redige i verbali delle riunioni.
7. E' depositario e responsabile della cassa e provvede ai pagamenti e alle riscossioni, previa autorizzazione scritta del Presidente del Comitato Direttivo.

Art. 12

Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci può essere istituito o sciolto, qualora l'Assemblea dei Soci lo ritenga necessario, con la maggioranza dei due terzi dei Soci.
2. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci, anche al di fuori di questi ultimi.
3. Verifica l'amministrazione dell'Associazione e vigila sulle opere promosse dall'Associazione stessa.
4. Propone all'Assemblea dei Soci e al Comitato Direttivo le proprie conclusioni in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

Art. 13

Le Cariche Sociali

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2

Le Cariche Sociali hanno la durata di due anni e le persone sono rieleggibili.

Art. 14

Il Bilancio

1. L'anno amministrativo inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.
2. Entro il trenta aprile dovrà essere compilato il rendiconto da parte del Tesoriere che dovrà sottoporlo all'approvazione del Comitato Direttivo e al Collegio dei Sindaci almeno un mese prima dell'annuale Assemblea dei Soci, a disposizione dei quali sarà messo quindici giorni prima della riunione.

Art. 15

Scioglimento

1. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'apposita Assemblea, con avviso personale a tutti i Soci.
2. L'Assemblea è valida con la presenza di almeno due terzi dei Soci e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento di almeno tre quarti degli associati.
3. La proposta di scioglimento può essere fatta dal Comitato Direttivo in carica o da due terzi dei soci
4. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti o in identico o analogo settore
5. L'associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.
 - a - quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b - per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

Art. 16

Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea dei Soci con parere favorevole alle modifiche da parte della maggioranza dei Soci.

Art. 17

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di leggi vigenti in materia.